

**Comune di Cadoneghe**

**PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE**  
**AMBIENTALE**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 77 del 05.12.2005

Integrato con Deliberazione di C.C. n. 1 del 24.01.2007

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 73 del 27.11.2009

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 29.04.2010

<b>TITOLO I – NORME GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - OGGETTO .....	4
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE .....	4
ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI .....	4
ART. 4 - DEFINIZIONI .....	5
ART. 5 - PRINCIPI GENERALI.....	5
ART. 6 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI.....	6
ART. 7 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI .....	7
ART. 8 - SOGGETTO GESTORE .....	7
<b>TITOLO II – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – PRESUPPOSTI E STRUTTURA.....</b>	<b>8</b>
ART. 9 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA .....	8
ART. 10 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....	8
ART. 11 - SOGGETTI PASSIVI.....	8
ART. 12 - ESCLUSIONI .....	8
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....	9
ART. 14 - PIANO FINANZIARIO.....	9
ART. 15 - STRUTTURA DELLA TARIFFA .....	9
ART. 16 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	10
ART. 17 - QUOTA FISSA DELLA TARIFFA .....	10
ART. 18 - QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA .....	10
ART. 19 - MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE.....	11
ART. 20 - UTENZE DOMESTICHE: CONTEGGIO DEL NUCLEO FAMILIARE .....	11
ART. 21 - SERVIZI ORDINARI A RICHIESTA INDIVIDUALE CON ADDEBITO SPECIFICO.....	11
ART. 22 - TARIFFA GIORNALIERA .....	12
ART. 23 - PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE O SERVIZI NON COMPRESI .....	12
ART. 24 - ESENZIONE .....	12
ART. 25 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI .....	12
<b>TITOLO III – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE ...</b>	<b>14</b>
ART. 26 - OBBLIGO DI DENUNCIA .....	14
ART. 27 - EFFICACIA DELLA DENUNCIA.....	14
ART. 28 - AUTOCERTIFICAZIONE.....	15
ART. 29 - RICONOSCIMENTO DI RIDUZIONI TARIFFARIE .....	15
ART. 30 - (SOPPRESSO).....	15
ART. 31 - RISCOSSIONE ORDINARIA.....	15
ART. 32 - INTERESSI.....	15
ART. 32 BIS - ATTIVITA' DI CONTROLLO PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	15
ART. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	156
ART. 34 - (SOPPRESSO).....	16
ART. 35 - RIMBORSI .....	16
<b>TITOLO IV – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE.....</b>	<b>17</b>
ART. 36 - OGGETTO DEL SERVIZIO RIFIUTI.....	17
ART. 37 - RIFIUTI DOMESTICI.....	17
ART. 38 - RIFIUTI ESTERNI .....	17
ART. 39 - RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI AGLI URBANI - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI..	18
ART. 40 - RIFIUTI CIMITERIALI.....	18
ART. 41 - MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	18
ART. 42 - SISTEMA DI RACCOLTA.....	19
ART. 42 BIS - MODALITÀ DI CONFERIMENTO PER UTENTI/CONTRIBUENTI CON DIFFICOLTA'	
MOTORIE.....	26
ART. 43 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PESATURA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	26

ART. 44 POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO PRESSO AREE PRIVATE.....	26
ART. 45 - PULIZIA, DECORO E SICUREZZA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	27
ART. 46 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PARTICOLARI .....	27
ART. 47 - AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO).....	27
ART. 48 - ECOCENTRO .....	28
ART. 49 - ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO .....	29
ART. 50 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI .....	29
ART. 51 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO .....	29
ART. 52 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE INFORMAZIONE E CONTROLLO .....	29
ART. 53 – PULIZIA STRADE .....	30
ART. 54 - CESTINI STRADALI .....	30
ART. 55 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI .....	30
ART. 56 - PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	30
ART. 57 - AREE DI SOSTA NOMADI .....	31
ART. 58 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI .....	31
<b>TITOLO V – NORME GENERALI PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO ..</b>	<b>33</b>
ART. 59 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI .....	33
ART. 60 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA ESERCIZI.....	33
ART. 61 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI .....	33
ART. 62 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA .....	33
ART. 63 - GESTIONE DI FOSSI E CANALI.....	33
<b>TITOLO VI – ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....</b>	<b>34</b>
ART. 64 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI.....	34
ART. 65 - (SOPPRESSO).....	34
ART. 66- SANZIONI.....	34
ART. 67 - AUTOTUTELA.....	34
<b>TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE .....</b>	<b>35</b>
ART. 68 - TRIBUTO AMBIENTALE .....	35
ART. 69 - ENTRATA IN VIGORE .....	35
ART. 70 - NORME TRANSITORIE.....	35
<b>ALLEGATO A – LISTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....</b>	<b>36</b>

## TITOLO I – NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, destinati allo smaltimento o al recupero, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche. e più in generale dell'igiene ambientale nel territorio del Comune.

Con il presente regolamento vengono definite ai sensi dell' art 21 D.LGS. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di applicazione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 D.LGS. 22/1997;
- c) l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento;
- d) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- e) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- f) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti di esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7 comma 2, lettera f) D.LGS. 22/1997 e s.m.i.;
- g) le modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento.
- h) le modalità di svolgimento dei servizi di igiene ambientale non compresi nel servizio rifiuti urbani, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l'igiene del territorio.

La gestione viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti, materiali e sostanze elencati all'art. 8 del D.LGS. 22/1997.

### Art. 2 - Istituzione della tariffa di igiene ambientale

I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani sono coperti con un'entrata tariffaria individuata ai sensi dell'art. 49 D.LGS. 22/1997 e del DPR 158/1999.

La tariffa di igiene ambientale ha natura tributaria.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti legislativi n. 471 e 472 del 18.12.1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27.12.2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 24.03.2010

### Art. 3 - Gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da avviare allo smaltimento sono gestiti in regime di privativa ai sensi dell'articolo 21 D.LGS. 22/1997 e s.m.i. nelle forme previste dal D.LGS. 267/2000. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore ai sensi dell'articolo 21 D.LGS. 22/1997. Le utenze non domestiche che producono rifiuti, che per qualità non sono da intendersi assimilati, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta differenziata e allo smaltimento.

Il Comune istituisce avvalendosi del gestore, nelle forme previste dal D.LGS. 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del D.LGS. 22/1997 art. 21.

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale e deve essere effettuata secondo la zonizzazione dei servizi, la distribuzione territoriale delle Isole Ecologiche per la raccolta differenziata, dei punti di conferimento dei rifiuti con sistemi multiutenza, dei contenitori per la raccolta dell'organico e dei sistemi integrativi domiciliari. In caso di interventi

di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o provata, le soluzioni progettuali dovranno obbligatoriamente prevedere le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti. Ai fini dell'approvazione del progetto tali dislocazioni dovrà essere preventivamente sentito il gestore. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori di risistemazione viaria non consenta, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta, deve esserne data preventiva comunicazione al gestore, con cui vanno concordate soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

La gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

In particolare, il servizio di raccolta differenziata viene attuato con separazione dei flussi di rifiuti a monte allo scopo di realizzare i seguenti obiettivi:

- diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- contenere i costi di raccolta in relazione ai benefici derivanti.

#### **Art. 4 - Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni di rifiuto nel suo ciclo completo di cui agli artt. 6 e 35 del D.LGS. 22/1997.

Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima o alla corretta destinazione delle frazioni di rifiuto particolare come in seguito specificate.

#### **Art. 5 - Principi generali**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

La gestione del servizio rifiuti urbani si conforma ai principi contenuti nel DPCM 27 gennaio 1994. In particolare, la gestione del servizio deve:

- ispirarsi al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini ai sensi del D.LGS. 267/2000 e della L. 241/1990.

Il Comune, per quanto di competenza, uniforma la propria azione ai principi individuati dal D.LGS. 22/1997. La realizzazione degli obiettivi e delle finalità individuati dalla normativa nazionale e dal presente regolamento può essere effettuata tramite il coinvolgimento del cittadino/utente/contribuente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, alle diverse categorie di utenza, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.LGS. 22/1997 e nel D.LGS. 446/1997 nonché nella normativa di tempo in tempo vigente.

## **Art. 6 - Divieti ed obblighi generali**

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente. In particolare è vietato:

- l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali dei rifiuti (all'art. 14 del D.LGS. 22/1997);

- trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità indicate al successivo art. 47 "Autotrattamento delle frazioni organiche (compostaggio domestico)";

- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;

- il conferimento al servizio pubblico di rifiuti indifferenziati o non differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile è inoltre vietato il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;

- lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato

- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti/contribuente;

- il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;

- il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio;

- il conferimento di materiali accesi, non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente o più in generale tali da provocare danni;

- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;

- il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari anche se in sacchi perfettamente sigillati al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o comunque in difformità da quanto previsto dall'art. 42 del presente Regolamento "Sistema di raccolta";

- introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;

- affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione.

- il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del gestore;

- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;

- il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso.

- utilizzare al di fuori dei fini per i quali è stata rilasciata o cedere a soggetti diversi degli intestatari la Tessera magnetica di riconoscimento legata all'utenza iscritta alla tariffa rifiuti, la tessera magnetica di riconoscimento deve essere conservata con cura e in caso di smarrimento deve esserne fatta denuncia al gestore entro le 48 ore successive. La tessera magnetica di riconoscimento deve essere portata con sé ad ogni conferimento e presentata su semplice richiesta del gestore, del Comune o dei soggetti da essi incaricati.

I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dagli uffici competenti necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

Ulteriori norme vincolanti per gli utenti/contribuenti sono indicate nell'art. 42 "Sistema di raccolta".

Non viene considerato abbandono :

- il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;

- il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro

### **Art. 7 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere, ordinanze contingibili e urgenti nelle forme e nei modi di cui all'art. 13 del D.LGS. 22/1997, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

### **Art. 8 - Soggetto Gestore**

La gestione dei rifiuti in ambito comunale è affidata ai sensi dell'art. 49 commi 9 e 13 del D.LGS. 22/1997 al soggetto gestore, con il quale il Comune sottoscrive idoneo contratto di servizi.

Il gestore esercita le seguenti funzioni:

- applicazione e riscossione volontaria e coattiva della tariffa, incluse le attività di accertamento, ricezione delle dichiarazioni, rapporti con l'utenza, riconoscimento e individuazione delle utenze anche attraverso la tessera magnetica di riconoscimento e funzioni connesse;

- espletamento del servizio asporto rifiuti e delle funzioni connesse;

- espletamento degli altri servizi di igiene ambientale di competenza comunale, se ed in quanto attribuiti al gestore tramite il contratto di servizi.

(Comma 2 soppresso)

## **TITOLO II – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – PRESUPPOSTI E STRUTTURA**

### **Art. 9 - Presupposto della tariffa**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 49 D.LGS. 22/1997, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed aree scoperte, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di produrre, anche occasionalmente, rifiuti urbani. Ogni unità immobiliare genera un distinto obbligo tariffario.

(Comma 3 soppresso)

La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente/contribuente, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa, a condizione che il servizio sia predisposto e fruibile.

### **Art. 10 - Ambito di applicazione**

La tariffa si applica a tutte le zone del territorio del Comune. La giunta comunale può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli utenti/contribuenti o gruppi di utenti/contribuenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio del Comune.

### **Art. 11 - Soggetti passivi**

Il titolo della occupazione o conduzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto. Salvo quando diversamente previsto nel presente regolamento, il proprietario che non sia conduttore dei locali, risponde dell'obbligazione tariffaria soltanto in subordine a colui che ne sia conduttore.

Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile principale della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e, in solido con i singoli occupanti o conduttori, per la tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo.

Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante della attività industriale, commerciale, artigianale e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo e in particolare, nel caso di utenza domestica, tutti coloro che risultano anagraficamente residenti nella stessa unità immobiliare.

In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali o locazione per un breve periodo che si esaurisce entro l'arco di un anno dal suo inizio, o locazione per un periodo stagionale o locazione senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa é del proprietario dell'alloggio.

Sono irrilevanti ai fini degli obblighi tariffari eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

### **Art. 12 - Esclusioni**

Non sono soggette al pagamento della tariffa le unità immobiliari o parti di esse, purché ben delimitate, che non possono produrre rifiuti urbani per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

In particolare, si presumono non assoggettabili le unità immobiliari:

- ad uso abitativo chiuse e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (acqua ed energia elettrica) o per le quali sia dimostrato per almeno un anno consecutivo il mancato consumo di acqua ed energia elettrica.

- adibite a pertinenze agricole;
- per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- adibite a culto in senso stretto;
- non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
- produttive esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per i quali l'utente/contribuente abbia regolare contratto di raccolta e trattamento con ditta specializzata;
- adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:

- aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino;
- locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- le aree destinate a campi da gioco di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico sportiva (competitiva e amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- locali aventi altezza media inferiore a m. 1,70;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie di immobili di ogni genere compresi porticati, balconi, poggioni e simili;
- aree a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita dei veicoli dall'area di servizio.

### **Art. 13 - Determinazione della tariffa**

Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 15 l'amministrazione comunale, di norma entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria, secondo le indicazioni del DPR 158/1999 e del presente titolo.

### **Art. 14 - Piano finanziario**

Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario annualmente approvato sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999 a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento al piano finanziario di cui all'art. 8 del DPR stesso ed al contratto di servizi approvato.

### **Art. 15 - Struttura della tariffa**

Salvo dove diversamente disposto nel presente regolamento la struttura della tariffa è determinata secondo quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

E' consentito alla Giunta applicare coefficienti e parametri di produttività di rifiuti diversi rispetto a quelli predeterminati nel DPR 158/1999 purché siano individuati sulla base di specifiche indagini fatte sul territorio. In applicazione del principio di gradualità di cui all'art. 49 comma 10 del D.LGS. 22/1997 è consentito determinare la tariffa anche mediante la scelta di coefficienti in deroga rispetto a quelli fissati dall'allegato 1 al DPR 158/1999 purché tale facoltà sia esercitata per il tempo necessario a realizzare il pieno adeguamento alla normativa stessa.

#### **Art. 16 - Articolazione della tariffa**

Una parte della tariffa (quota fissa) è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio; un'altra parte (quota variabile) è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Vengono individuate due fasce d'utenza principali: utenza domestica e non domestica; la seconda è a sua volta suddivisa in utenza non domestica ordinaria (piccoli produttori) e utenza non domestica non ordinaria (grandi produttori).

Le sotto-fasce di utenza non domestica sono determinate in relazione alla quantità effettiva di rifiuti conferiti:

- le utenze non domestiche ordinarie (piccoli produttori) conferiscono una quantità annua complessiva di rifiuti non superiore ad uno specifico limite di cui al comma 4 sulla base della quantità massima caratteristica di una utenza domestica;
- le utenze non domestiche non ordinarie (grandi produttori) conferiscono una quantità di rifiuti superiore, e sono pertanto caratterizzate da un servizio dedicato, che è erogato sulla base delle specifiche richieste dell'utenza.

I prezzi dei servizi dedicati forniti alle utenze non domestiche non ordinarie, per la parte di rifiuto eccedente la quantità attribuita alle utenze non domestiche ordinarie, sono determinati dal gestore e non rientrano nel campo d'applicazione della tariffa. I relativi costi non rientrano nel piano finanziario di cui all'art. 14. La Giunta comunale individua sulla base dei riscontri forniti dal gestore le quantità che, per ogni frazione di rifiuto, delimitano le utenze non domestiche ordinarie e non ordinarie.

Le utenze domestiche sono suddivise in 6 categorie, a seconda del numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche ordinarie e non ordinarie sono suddivise in 30 categorie a seconda dell'attività svolta.

#### **Art. 17 - Quota fissa della tariffa**

La quota fissa della tariffa è calcolata nelle modalità del DPR 158/1999. E' consentito ad integrazione di quanto disposto dal citato DPR, introdurre una soglia da applicare alla quota fissa delle utenze non domestiche allo scopo di correggere il sistema di calcolo a favore delle utenze caratterizzate da una grande superficie. Oltre alla superficie definita dalla soglia la tariffa fissa viene applicata in misura ridotta. La soglia economica oltre alla quale la tariffa fissa viene applicata in misura ridotta è uguale per tutte le categorie.

La quota fissa della tariffa è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali siano chiusi o l'uso sia sospeso.

Gli immobili permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi sono soggetti al pagamento della sola quota fissa, fermo restando quanto previsto all'art. 11 per le unità immobiliari non assoggettabili alla tariffa.

#### **Art. 18 - Quota Variabile della tariffa**

La quota variabile della tariffa è calcolata nelle modalità del DPR 158/1999. La Giunta comunale può individuare un tetto massimo monetario da applicare alla quota variabile delle utenze non domestiche allo scopo di commisurare la variabile stessa alla produzione massima consentita alle utenze ordinarie.

E' fatta salva la possibilità di applicare dei sistemi di calcolo presuntivi della quota variabile alternativi a quelli previsti dal citato DPR, purché risultanti da indagini specifiche svolte in ambito locale.

In fase di approvazione della tariffa deve essere determinato il corrispettivo annuo espresso in percentuale sulla quota variabile derivante dalla mancata differenziazione degli utenti/contribuenti dei rifiuti urbani. Tale corrispettivo è applicato a titolo di penalità in aggiunta alla quota variabile approvata, nell'anno di riferimento alle utenze che in seguito allo svolgimento di controlli puntuali non abbiano differenziato correttamente i propri rifiuti. Il gestore provvede all'addebito previa redazione di apposito verbale che deve essere comunicato all'utente/contribuente.

#### **Art. 19 - Misurazione della superficie**

La superficie dei locali viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 26 "Obbligo di denuncia" o acquisita ai sensi dell'art.18 comma 2 della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

L'attribuzione della categoria di attività all'unità immobiliare è fatta con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell'unità e non alla destinazione dei singoli locali.

Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all'utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all'utenza domestica i locali rimanenti.

#### **Art. 20 - Utenze Domestiche: conteggio del nucleo familiare**

Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d'anno, se registrate presso l'ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di efficacia della variazione.

Alle utenze domestiche non iscritte all'anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, viene attribuito il numero di componenti desunto dalla denuncia obbligatoria di cui all'art. 26, e, in assenza, un numero di componenti presuntivo pari a 4.

Nel caso di persone non iscritte all'anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, il soggetto di cui all'articolo 11 ha l'obbligo di presentare denuncia. La denuncia avrà effetto fino a presentazione di denuncia contraria.

Su denuncia del soggetto di cui all'articolo 11, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all'anagrafe comunale di fatto però residente in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:

- cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, ecc.);
- residenza all'estero, anche senza iscrizione all'AIRE;
- ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.

In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) o per il quale non sia possibile determinare il numero degli occupanti si applica a forfait la tariffa prevista per un numero di occupanti pari a 4 senza tenere in considerazione le variazioni effettive.

#### **Art. 21 - Servizi ordinari a richiesta individuale con addebito specifico**

Il Comune, in accordo con il gestore, può individuare alcuni servizi che, seppure predisposti favore di tutti, sono attivati solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle

tariffe il Comune può individuare per questi servizi un addebito specifico che rientra nella quota variabile della tariffa. L'addebito viene stabilito in relazione ai costi del servizio.

### **Art. 22 - Tariffa giornaliera**

Per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti/contribuenti che occupano o detengono temporaneamente a qualsiasi titolo aree o edifici pubblici o privati, anche per occupazioni o conduzioni giornaliere per manifestazioni ed eventi sociali culturali o politici di tipo occasionale, viene istituita una tariffa calcolata a giorno. Soggetto passivo della tariffa è l'organizzatore dell'evento o dell'iniziativa o, in sua assenza, il soggetto che rilascia concessione o permesso per l'occupazione dello spazio. In assenza di organizzazione e di autorizzazione, risponde direttamente dell'obbligo tariffario il produttore di rifiuto; rimangono esclusi gli eventi sportivi a condizione che non siano accompagnati da attività collaterali quali distribuzioni di alimenti e bevande o di natura commerciale.

Ai banchi di mercato con concessione ordinaria vengono applicate le tariffe delle categorie 16 e 29 delle utenze non domestiche. Tali tariffe sono relative a 52 giorni di mercato all'anno. In caso di diversa frequenza o durata della concessione per un periodo inferiore all'anno, le tariffe vengono applicate proporzionalmente.

Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato con autorizzazione giornaliera o privi di autorizzazione, viene fissata annualmente una tariffa calcolata sulla base dei giorni. Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nelle adiacenze degli stessi, vengono estese le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell'occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.

E' considerata occupazione temporanea l'occupazione pari o inferiore a 180 giorni nell'arco dell'anno anche se non continuativi.

La tariffa giornaliera assorbe il servizio di asporto e ritiro dei rifiuti prodotti ma non il servizio di pulizia delle aree occupate per le quali si deve far riferimento al successivo articolo riguardante la "Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche"

### **Art. 23 - Produzione di rifiuti particolare o servizi non compresi**

Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o comunque servizi non disciplinati altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal gestore.

In mancanza di stipula del contratto il gestore è comunque autorizzato ad applicare e riscuotere il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente.

### **Art. 24- Esenzione**

La Giunta Comunale può determinare forme di esenzioni ed agevolazioni a favore di talune categorie di utenti/contribuenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.

### **Art. 25 - Agevolazioni e riduzioni**

Ogni riduzione tariffaria basata su un presunto o effettivo minor conferimento di rifiuto opera sulla sola quota variabile della tariffa.

Nel caso in cui la quota variabile della tariffa sia calcolata presuntivamente, alle utenze non domestiche ordinarie che producono contestualmente rifiuti urbani conferiti al servizio e rifiuti urbani conferiti a soggetti terzi e destinati in modo effettivo e oggettivo a recupero, l'indice kd viene ridotto in ragione delle seguenti percentuali:

– conferimento a terzi e recupero di una frazione riciclabile secca vetro-carta-plastica-metalli-verde-umido-tessili-legno 10 % per ogni frazione avviata totalmente a recupero e non conferita sui sistemi ordinari (isole o raccolta di prossimità) fino ad un massimo del 65%

– conferimento a terzi e recupero di tutte le frazioni avviate a recupero 65%.

Il caso di frazione multimateriali (es imballaggi misti) si tiene conto della composizione merceologica dei vari materiali derivante da dichiarazione dell'utente/contribuente con possibilità da parte del gestore di eseguire specifici sopralluoghi.

La richiesta per la riduzione di cui al comma precedente deve essere presentata, pena la perdita del beneficio tariffario, entro il giorno 31 gennaio di ogni anno, in riferimento all'anno solare precedente, e deve essere corredata da idonea documentazione (formulari, MUD o documenti simili) probante la quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a recupero.

Le utenze non domestiche ordinarie che conferiscono per intero il rifiuto prodotto ad un soggetto diverso dal gestore, e ne forniscono adeguata documentazione entro la scadenza comunicata dal gestore, sono escluse dal pagamento della parte variabile della tariffa. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente.

La parte variabile della tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che dimostrano di trattare presso la propria abitazione la frazione umida con la pratica del compostaggio domestico come disciplinata dall'art. 47 "Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)" del presente regolamento. Qualora non sussistano più i requisiti per l'esonero in quanto il produttore fosse impossibilitato o non più interessato ad effettuare il compostaggio domestico, l'utente/contribuente è obbligato a comunicare agli uffici incaricati l'avvenuta variazione e deve usufruire dei servizi pubblici per la raccolta dei rifiuti organici e/o del servizio a richiesta individuale con addebito per l'asporto a domicilio dei rifiuti verdi. La riduzione viene determinata in sede di approvazione della tariffa anche sulla base degli effettivi minori costi sostenuti. La conformità del procedimento di compostaggio e l'effettiva messa in pratica dello stesso secondo le specifiche di cui all'art. 48 "Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)", possono essere accertati a cura del Gestore e/o da parte personale incaricato dal Comune che ha diritto di accesso alla proprietà privata. In caso di negazione da parte dell'utente/contribuente all'accesso del fondo dove viene realizzato il compostaggio la riduzione sulla tariffa decade con effetto retroattivo fin dal primo giorno in cui l'utente/contribuente ha goduto del beneficio della riduzione.

La parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche può essere ridotta in caso di attivazione di programmi di monitoraggio dei conferimenti (presso le isole ecologiche o presso l'ecocentro) delle frazioni riciclabili di rifiuto. La riduzione della quota variabile è commisurata alla quantità e qualità conferita da ciascun utente/contribuente

Nel caso di mancato utilizzo dei locali da parte di utenze non domestiche per un periodo superiore a 150 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile, se calcolata presuntivamente, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo con la media dei giorni di utilizzo per le utenze della medesima categoria di attività.

Eventuali riduzioni per il mancato svolgimento del servizio saranno definite con la carta dei servizi.

Salvo il disposto del comma precedente, nel caso in cui un utente/contribuente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati, viene riconosciuto allo stesso il diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa che sarà calcolata in relazione alla durata e all'intensità del fenomeno. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi pena la perdita del beneficio.

## **TITOLO III – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE**

### **Art. 26 - Obbligo di denuncia**

Al verificarsi di eventi che ai sensi del presente regolamento o della legge influiscano sul calcolo della tariffa, salvo i casi di eventi che generino il diritto ad una riduzione, il soggetto passivo di cui all'art. 12 del presente regolamento ha l'obbligo di presentare denuncia all'ufficio competente – che rilascia la relativa ricevuta – utilizzando gli appositi modelli, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.

La denuncia non idonea a identificare il soggetto dichiarante, o gli estremi dell'utenza, o i dati che determinano l'ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. La denuncia incompleta, ma priva dei requisiti per essere dichiarata nulla, ottempera all'obbligo del soggetto passivo, sul quale tuttavia ricade ogni rischio derivante da un'interpretazione errata della stessa.

Le denunce obbligatorie vanno presentate entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e producono effetto fino a nuova denuncia o nuovo accertamento. Se il nuovo utente/contribuente fa richiesta di erogazione di servizi o di consegna di materiali prima della scadenza del termine sopra indicato, la denuncia obbligatoria di iscrizione al servizio deve essere presentata contestualmente alla richiesta stessa.

Ad ogni denuncia riguardante l'individuazione o la quantificazione di una superficie deve essere allegata planimetria completa dei locali ed aree interessati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali calcolati secondo i criteri di cui all'art. 20 "Misurazione della superficie".

Ogni documento allegato alla denuncia ne costituisce parte integrante. Il denunciante nel sottoscrivere la denuncia e nel consegnare la relativa documentazione, assume su di sé ogni responsabilità civile, amministrativa e penale sulla veridicità, completezza e attualità di quanto denunciato e consegnato.

Alle utenze che hanno sottoscritto la denuncia il gestore fornisce un kit di contenitori e sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta (starter kit). L'utilizzo dei materiali previsti nel kit è obbligatorio. Il costo dei materiali verrà addebitato dal gestore nella prima bolletta utile. All'atto della sottoscrizione della denuncia ogni utente/contribuente avrà diritto ad una carta dotata di un codice unico di individuazione legata all'utenza iscritta (tessera magnetica di riconoscimento). La tessera magnetica di riconoscimento deve essere sempre portata con sé nei conferimenti di rifiuto al servizio pubblico e deve essere esibita all'atto dei controlli. I familiari conviventi e comunque tutti i soggetti autorizzati dall'utenza iscritta possono utilizzare la tessera magnetica di riconoscimento per i conferimenti. Eventuali Tessera magnetica di riconoscimento aggiuntive saranno fornite dal Gestore a pagamento.

La tessera magnetica di riconoscimento per il conferimento dei rifiuti saranno consegnate dagli uffici incaricati previa presentazione della scheda di denuncia di apertura della posizione contributiva e/o denuncia di smarrimento o mancato funzionamento della scheda stessa da presentare agli uffici stessi. Le tessere magnetiche di riconoscimento non funzionanti sono riconsegnate gratuitamente.

### **Art. 27 - Efficacia della denuncia**

Salvo quando diversamente previsto, le denunce producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento denunciato.

La denuncia di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione della occupazione o conduzione denunciata. Se presentata oltre il termine, la denuncia di cessazione produce effetto dal 1° gennaio successivo alla sua presentazione, salvo che l'utente/contribuente dimostri con adeguata documentazione di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero dimostri che la tariffa sia stata assolta da altro utente/contribuente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'occupazione o conduzione.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni variazione favorevole all'utente/contribuente che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dal giorno di presentazione stesso.

#### **Art. 28 - Autocertificazione**

Ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000 e nel rispetto del disposto dell'art.18 della l.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 29 - Riconoscimento di riduzioni tariffarie**

Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, o dalla data di decorrenza dell'obbligo tariffario se fatte contestualmente alla denuncia di prima iscrizione al servizio.

Le richieste di riduzione devono essere presentate secondo modalità indicate all'art. 27 "Obbligo di denuncia" del presente regolamento, complete di tutti i dati richiesti. Le domande incomplete non producono effetto fino a avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.

Salvo quando diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni una volta concesse sono riconosciute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato il diritto alla riduzione.

E' fatto obbligo a chi usufruisce di riduzioni di denunciare tempestivamente, e comunque entro 60 giorni, il venire meno delle condizioni per il riconoscimento delle stesse. La riduzione di norma opera fino al 31 dicembre dell'anno in cui ne è venuta meno la causa.

#### **Art. 30 – (soppresso)**

#### **Art. 31 - Riscossione ordinaria**

L'applicazione e la riscossione della tariffa avviene in base alle vigenti disposizioni di legge. Su richiesta dell'utente/contribuente e in presenza di un comprovato disagio economico-sociale, è consentita la rateizzazione dell'importo.

#### **Art. 32 - Interessi**

La misura annua degli interessi è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 32 bis - Attività di controllo per la corretta applicazione della tariffa**

1. È esercitata l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa, provvedendo alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi previsti dalla legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. A tale scopo è possibile:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, atti pubblici e/o scritture private, idonei ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;

c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;

d) invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

3. In caso di mancata collaborazione degli utenti/contribuenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, si può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

### **Art. 33 - Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva del tributo può essere effettuata tramite ingiunzione o ruolo alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 36, comma 2 del D.L. 248/2008 come convertito nella legge 31/2008.

Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

### **Art. 34 – (soppresso)**

### **Art. 35 - Rimborsi**

L'utente/contribuente può presentare richiesta scritta motivata e idoneamente documentata di rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'istruttoria della pratica si svolge nel rispetto dei diritti d'accesso e partecipazione di cui alla L. 241/1990, al Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di accesso e al Regolamento comunale in materia di attività amministrativa.

Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non sono dovuti rimborsi nel caso in cui l'imposta risulti inferiore a 12,00 euro.

Al contribuente spettano gli interessi per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, nella misura di cui all'art. 32.

Sulle somme versate e non dovute dal contribuente ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso, può, in alternativa al rimborso, richiedere entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, la compensazione delle somme versate.

La richiesta deve essere effettuata al gestore, il quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.

La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.

## TITOLO IV – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

### Art. 36 - Oggetto del servizio rifiuti

La gestione del servizio riguarda le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani come definite dall'art. 6 del D.LGS. 22/1997.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.LGS. 22/1997, ai fini del presente Regolamento i rifiuti urbani vengono distinti nelle categorie dei rifiuti domestici, rifiuti esterni, rifiuti assimilati e rifiuti cimiteriali.

### Art. 37 - Rifiuti domestici

Sono rifiuti domestici i rifiuti provenienti da locali e aree adibiti a uso di civile abitazione. I rifiuti domestici sono suddivisi in rifiuti ordinari, rifiuti ingombranti e beni durevoli, e rifiuti particolari.

Sono RIFIUTI ORDINARI:

Rifiuti organici: sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- VERDE (comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante, ecc.);
- UMIDO (comprende scarti di cucina e modiche quantità di verde o di pura cellulosa come carta assorbente, fazzoletti di carta ecc.)

Rifiuti secchi: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità. A loro volta sono suddivisi in:

- RIFIUTI RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in: carta (frazione recuperabile costituita da carta e cartone); plastica (frazione recuperabile costituita da tutte le tipologie di imballaggi in plastica); vetro (frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.); lattine (frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio o in banda stagnata); altre frazioni riciclabili (altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti)
- RIFIUTI RESIDUI: le frazioni non più passibili di recupero di materia o che comunque siano destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione.

Sono RIFIUTI INGOMBRANTI tutti i rifiuti urbani caratterizzati da dimensioni e/o peso superiori alla norma e che per tale motivo risultino di impossibile conferimento al servizio ordinario di raccolta. Sono beni durevoli i rifiuti individuati all'art. 44 comma 5 del D.LGS. 22/1997, a cui si aggiungono i rifiuti costituiti da mobilio d'uso domestico. I rifiuti ingombranti di origine domestica sono costituiti dai rifiuti provenienti da abitazioni civili come definiti ai sensi DPR n. 915/82: beni di consumo di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, beni di consumo durevole provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili.

I beni durevoli sono costituiti dai rifiuti di origine domestica provenienti da civili abitazioni come definiti dall' art. 44 comma 5 D.Lgs. 22/97 e s.m.i.: frigoriferi, surgelatori, televisori, congelatori, computer; lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria ed in generale grandi e piccoli elettrodomestici.

Sono RIFIUTI PARTICOLARI i rifiuti per i quali sia ritenuto opportuno attivare una raccolta separata per ridurre le caratteristiche di pericolosità del rifiuto, la potenzialità inquinante dello stesso o che per natura o tipologia necessitino della attivazione di particolari forme di recupero. Di seguito sono elencati a titolo esemplificativo alcuni dei rifiuti che normalmente rientrano tra i rifiuti particolari: pile e batterie; accumulatori al piombo; medicinali scaduti; contenitori etichettati "T" o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi); tubi al neon (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio); oli minerali (oli esauriti da motore, trasmissioni e ingranaggi, contenenti composti organici non clorurati); pneumatici; inerti; oli e grassi vegetali. In nessun caso possono essere immessi nella raccolta dei rifiuti particolari i rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche.

### Art. 38 - Rifiuti esterni

Sono rifiuti esterni i rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi

pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali pubblici e di uso pubblico.

### **Art. 39 - Rifiuti speciali e assimilati agli urbani - Assimilazione dei rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art 7 comma 3 del D.lgs 22/97 e s.m.i.:

- i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono rifiuti assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, per i quali il Comune, con il successivo comma 5 e 6, determina l'assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18 del D.LGS. 22/1997.

Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie e sottocategorie previste per i rifiuti domestici

All'entrata in vigore del provvedimento statale di cui all'art. 18 comma 2 lettera d) del D.LGS. 22/1997, il Consiglio Comunale provvederà a determinare i limiti di assimilazione nel rispetto dei criteri individuati nel provvedimento stesso.

In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D.LGS. 22/1997 sono assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984, integrati con le voci: "accessori per l'informatica", "mondiglia" (prodotta dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) e "rifiuti inerti nonché terreno". La lista completa dei rifiuti assimilati è riportata all'allegato A al regolamento.

L'assimilazione dei rifiuti di cui al comma precedente avviene di norma senza limiti quantitativi. Il gestore, nel caso le modalità gestionali di asporto rifiuti messe in atto non risultassero adeguate a gestire il servizio secondo i criteri di efficienza, efficacia e razionalità o a causa della natura, qualità quantità e modalità di conferimento del rifiuto, può di volta in volta prevedere soglie quantitative diverse per specifiche tipologie di rifiuto previo invio al Comune di una relazione motivata.

### **Art. 40 - Rifiuti cimiteriali**

Sono rifiuti cimiteriali i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale come verde, rifiuti esterni e rifiuti assimilati.

I rifiuti di estumulazione ed esumazione sono inoltre definiti dal D.P.R. 15/7/2003 n° 254 quali rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione.

### **Art. 41 - Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero territorio Comunale anche con modalità diverse.

In conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22 e s.m.i., la raccolta verrà orientata: alla separazione delle diverse frazioni che compongono i rifiuti urbani.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il Comune tramite il Gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto raggruppare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. In occasione della apertura della posizione relativa alla tariffa di igiene urbana l'utente/contribuente deve ricevere dal gestore l'attrezzatura necessaria (starter kit) per la raccolta rifiuti il cui costo sarà addebitato sulla prima bolletta della tariffa. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire e/o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati. In particolare, ogni tipologia di rifiuto deve essere conferita per mezzo del materiale indicato ed eventualmente fornito dal gestore (cassonetti, contenitori di altro tipo, sacchi, pacchi, cassette, ecc.).

#### **Art. 42 - Sistema di raccolta**

Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti norme:

- dopo l'uso gli sportelli dell'eventuale contenitore devono essere lasciati chiusi;
- è vietato conferire all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi ai sensi del D.LGS. 22/1997, rifiuti pericolosi;
- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi, se fatto tramite contenitori, spetta a chi conferisce il rifiuto mantenere gli stessi puliti e decorosi;
- il conferimento dei rifiuti per i quali è predisposto il servizio domiciliare deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal gestore nel rispetto del presente regolamento;
- nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore, in accordo con il Comune, ritenga necessario, per la miglior funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti
- gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.;
- il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso né è possibile, salvo diversa indicazione del gestore, conferire il rifiuto sfuso o in sacchi.
- ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente non possono essere introdotti nei contenitori.
- è vietato bruciare qualsiasi contenitore qualsiasi tipo di rifiuto.
- è vietato abbandonare dei rifiuti fuori e/o in prossimità dei press container;
- è vietato introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione;
- è vietato affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori.
- le ceneri comunque spente e fredde e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi
- è vietato mescolare ai rifiuti residui e sostanze escluse dal servizio (es liquidi);

Il servizio viene di norma svolto con il metodo della raccolta su specifici contenitori/manufatti denominati:

- contenitori multiutenza per la frazione secca residua
- contenitori personalizzati per la frazione secca residua
- contenitori interrati per la frazione secca riciclabile
- contenitori personalizzati per la frazione riciclabile

Si definisce isola ecologica una zona non recintata e non presidiata dotata di contenitori, adibiti al conferimento delle principali frazioni di rifiuto secco recuperabile. Il Comune si riserva la facoltà di individuare gli spazi necessari alla realizzazione delle isole ecologiche. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi delle ditte incaricate, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.

Il sistema di raccolta mediante contenitori/manufatti è integrato per alcune frazioni da un sistema domiciliare. In tale caso i rifiuti sono esposti al piano terra di ogni stabile sede del produttore, su area pubblica, per il tempo necessario all'espletamento del servizio stesso. Al di fuori degli orari di raccolta i rifiuti prodotti e i contenitori adibiti alla raccolta devono essere tenuti di norma in area privata.

Per alcune zone del territorio specificamente individuate, il servizio può essere svolto attraverso un sistema di prossimità che prevede la raccolta presso il domicilio per tutti gli utenti/contribuenti ubicati lungo le strade principali e a facile viabilità mentre la raccolta su contenitori dedicati posizionati lungo le medesime strade per le case sparse e le case il cui accesso è situato su strade private, vicinali o comunque di difficile accesso.

Nel caso di utenze di tipo condominiale, per i servizi domiciliari l'amministratore può richiedere che il conferimento sia fatto tramite contenitori d'uso collettivo forniti dal gestore.

Nel caso di strade pubbliche di difficile percorribilità il gestore può, previo consenso del Comune, dare istruzione che il conferimento sia fatto in prossimità dell'accesso alla strada principale.

Per alcune frazioni di rifiuto, il Comune, tramite il Gestore può predisporre un servizio di raccolta su chiamata. I rifiuti sono asportati con le stesse modalità della raccolta domiciliare, previa prenotazione telefonica da parte del produttore. Di norma tale servizio è predisposto anche per la raccolta, a domicilio, su prenotazione per rifiuti verdi ingombranti quali ramaglie, arbusti, potatura di cespugli. Il conferimento al servizio pubblico deve essere effettuato con le modalità impartite dal gestore.

Per i rifiuti urbani particolari, quali pile, farmaci e contenitori etichettati "T" o "F" la raccolta è fatta tramite conferimento in contenitori dedicati posizionati nel territorio comunale.

Per alcune frazioni di rifiuto, la raccolta del rifiuto può essere fatta tramite il conferimento differenziato presso una o più strutture di ecocentro predisposte dal Comune. L'ecocentro può essere posizionato anche al di fuori del territorio comunale, purché in luoghi facilmente accessibili alla cittadinanza.

## **CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE (rifiuto residuo).**

### **Utenze Domestiche**

Il servizio di raccolta avviene a seconda della zona del territorio con il sistema di prossimità o con sistemi multiutenza, tipo presscontainer, atti a raccogliere i rifiuti provenienti dalle utenze assegnate a tale tipologia di servizio.

### **Utenze non domestiche**

Il dimensionamento dei contenitori personalizzati per i rifiuti residui e speciali assimilati agli urbani è previsto in base alla effettiva produzione di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente regolamento. Il volume deve essere tale da garantire mediamente lo stoccaggio del rifiuto da smaltire prodotto dall'attività in una settimana.

Per conferimenti non superiori a quelli tipicamente attribuibili alle utenze domestiche le utenze non domestiche sono abilitate a conferire nel sistema multiutenza (press container).

### **Contenitore personalizzato**

Per le utenze non domestiche, è prevista l'assegnazione di uno o più contenitori personalizzati di volumetrie comprese fra 120 e 30.000 litri.

Per le utenze domestiche servite dal sistema di prossimità è prevista di norma l'assegnazione di un contenitore da 120 lt .

Tali attrezzature devono essere utilizzate secondo le seguenti modalità:

I rifiuti residui devono essere conferiti in appositi contenitori assegnati dal gestore. Su richiesta o per motivate esigenze, i suddetti contenitori potranno essere dotati di un sistema di chiusura a chiave fornita dal gestore, l'addebito relativo al sistema di chiusura deve essere sostenuto dalla utenza richiedente.

I contenitori devono essere collocati all'interno della proprietà ed in numero sufficiente, in modo tale

da contenere, secondo le frequenze di svuotamento previste dal programma del servizio, tutti i rifiuti residui prodotti nell'arco della settimana. I luoghi individuati in proprietà privata per il posizionamento dei contenitori durante le operazioni di riempimento, devono essere scelti in modo da evitare, in prossimità di abitazioni e di negozi, odori sgradevoli, rumore e polvere. I punti di raccolta devono essere mantenuti costantemente puliti da parte degli assegnatari responsabili dei contenitori.

L'intera quantità del rifiuto residuo prodotto deve essere conferita al servizio pubblico, chiuso in idonei sacchetti in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e depositati a loro volta nel cassonetto assegnato. Non possono essere introdotti rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

Il peso di ogni contenitore a pieno carico deve essere tale da permetterne le normali operazioni di movimentazione e svuotamento nell'autocompattatore da parte degli operatori del servizio. Non possono essere utilizzate attrezzature per la compattazione del rifiuto residuo all'interno del cassonetto stesso. L'utente/contribuente deve comunque ottimizzare il grado di riempimento del contenitore personalizzato riducendo opportunamente il volume dei rifiuti residui prima del loro conferimento nel contenitore garantendo altresì la permanente chiusura del coperchio.

La manutenzione, la cura, la pulizia dei contenitori di cui sopra sono a carico dell'assegnatario. Il gestore potrà garantire tali servizi addebitandoli alle utenze richiedenti.

In ogni caso qualora i contenitori fossero danneggiati in modo tale da compromettere le loro funzionalità di base e/o la sicurezza dell'utente/contribuente e degli operatori della raccolta, la riparazione e manutenzione è a cura dell'Ente Gestore del servizio con l'attribuzione delle spese a carico dell'assegnatario se quest'ultimo è stato individuato come responsabile del danno.

Se i contenitori sono bruciati o danneggiati irreparabilmente, si deve procedere alla loro immediata sostituzione, entro e non oltre le 48 ore successive dal rilievo del danno. La stessa cosa dicasi in caso di furto da documentare con copia della denuncia. La riconsegna del cassonetto non è soggetta ad addebito nel caso in cui non siano attribuibili responsabilità al detentore del contenitore.

### **Accesso ai sistemi multiutenza tipo press container.**

L'utente/contribuente, dotato di apposita tessera magnetica di riconoscimento di riconoscimento, può disporre del servizio in quanto il conferimento è di tipo autonomo.

L'Amministrazione in accordo con il Gestore, qualora ne ravvisi l'interesse pubblico può fissare gli orari durante i quali è vietato il conferimento.

I sistemi multiutenza posizionati sul territorio possono essere indistintamente utilizzati dagli utenti/contribuenti assegnatari di tale servizio. E' preferibile che l'utente/contribuente utilizzi il press container assegnato al suo specifico bacino di utenza.

L'intera quantità del rifiuto residuo prodotto deve essere conferita al servizio pubblico, chiuso in idonei sacchetti di plastica o carta in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e depositati a loro volta nel contenitore.

Nel caso in cui il presscontainer non sia presente per operazioni di svuotamento, o non sia funzionante, l'utente/contribuente dovrà conferire i rifiuti nel presscontainer piu' vicino.

## **CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RECUPERABILE**

### **Obblighi dei produttori**

Con l'istituzione della raccolta differenziata dei rifiuti, gli utenti/contribuente hanno l'obbligo di separare i rifiuti già sul luogo di produzione nelle seguenti frazioni:

- carta e cartoni;
- vetro;
- imballaggi in plastica e metallo:

Possono essere raccolte le seguenti tipologie di imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose, materiale estraneo o residui alimentari. film e pellicole da imballaggio; gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso; blister e contenitori rigidi e formati a sagoma; scatole e buste per il confezionamento di vestiti; sacchi, sacchetti e buste; vasi per vivaisti; barattoli per confezionamento di prodotti vari; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, persona, cosmetici e acqua distillata; bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte ecc; flaconi dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt ecc; confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere; buste e sacchetti per alimenti in genere; vaschette porta uova; vaschette per alimenti, carne e pesce; vaschette/barattoli per gelati; contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; reti per frutta e verdura; barattoli per alimenti in polvere; contenitori vari per alimenti per animali; coperchi; cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere.

- cassette in legno
- rifiuto umido organico di cucina;
- rifiuti verdi da giardino/orto;
- rifiuti urbani pericolosi (il conferimento è consentito solo agli utenti/contribuente domestici);
- accessori per l'informatica;
- indumenti usati;
- accumulatori al piombo per auto;
- oli minerali (il conferimento è consentito solo agli utenti/contribuente domestici);
- oli vegetali (il conferimento è consentito solo agli utenti/contribuente domestici);
- rifiuti ingombranti e beni durevoli;
- rifiuti inerti (il conferimento è consentito solo agli utenti/contribuente domestici);
- pneumatici.

Gli utenti/contribuente hanno altresì l'obbligo di conferirli separati per frazione merceologica e privi di impurità nei punti prestabiliti dal Comune come le isole ecologiche i contenitori dedicati presso le utenze non domestiche e l'ecocentro. A completamento di tali servizi è prevista anche la raccolta a domicilio su prenotazione dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli, del rifiuto verde e il conferimento presso l'Ecocentro degli oli, accumulatori al piombo per le auto di rifiuti inerti (il conferimento è consentito solo agli utenti/contribuente domestici).

E' obbligatoria la consegna dei rifiuti di cui al comma precedente al servizio pubblico avvalendosi delle strutture e dei servizi predisposti per la Raccolta Differenziata.

Solo in caso di adesione al compostaggio domestico, non sussiste l'obbligo della consegna al servizio pubblico del rifiuto umido organico di cucina e quello verde del giardino/orto.

Ai sensi della normativa vigente sono esclusi dall'obbligo della consegna al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalle attività non domestiche destinati al recupero o al riciclaggio da parte del produttore

Qualora i contenitori per la raccolta differenziata risultino pieni, l'utente/contribuente deve servirsi di altro contenitore dello stesso tipo posizionato in un'altra isola ecologica. In caso contrario deve riportare con se i materiali riciclabili nella propria abitazione.

I contenitori devono essere chiusi dopo l'uso.

La frequenza di svuotamento dei contenitori verranno precisate nel Contratto di Servizio stipulato tra Comune e Gestore.

### **Composizione isola ecologica**

Per isola ecologica si intende una zona non recintata e non presidiata dotata di contenitori, campane, cassonetti e contenitori anche interrati per il conferimento delle principali frazioni di rifiuto secco recuperabile e rifiuto umido organico di cucina.

Il Comune in accordo con il gestore si riserva la facoltà di individuare gli spazi necessari alla realizzazione delle isole ecologiche, su cui collocare un sufficiente numero di contenitori, campane e/o cassonetti, per la raccolta dei rifiuti pericolosi e delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili.

La composizione di un'isola ecologica può variare a seconda della zona, dello spazio disponibile, del tipo e del bacino di utenza. Di norma i contenitori che sono posizionati nelle Isole Ecologiche, sono i seguenti:

- CARTA - CARTONE
- VETRO
- IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO
- FRAZIONE ORGANICA UMIDA

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi della ditta incaricata, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori o comunque soggetti alla viabilità di accesso dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.

### **Modalità per il conferimento dei rifiuti secchi riciclabili domestici e non domestici**

I contenitori per la raccolta differenziata potranno essere utilizzati dagli utenti/contribuenti domestici/non domestici secondo le diverse modalità di attivazione del servizio, isola ecologica - raccolte a domicilio - Ecocentro, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge.

Il conferimento delle diverse tipologie di rifiuti riciclabili deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- Il rifiuto deve essere privo di impurità;
- I contenitori per liquidi e/o per alimenti, vetro, bottiglie e flaconi in plastica, scatole e barattoli devono essere preventivamente svuotati dal proprio contenuto;
- I contenitori di plastica e alluminio devono essere ridotti di volume e/o appiattiti per ottimizzare la capacità di stoccaggio;
- Le diverse tipologie di imballaggi in plastica raccolte per le utenze non domestiche devono inoltre non essere contaminate da sostanze pericolose, materiale estraneo o residui alimentari;
- Il cartone deve essere conferito appiattito e ridotto di volume in modo tale da occupare il minor spazio possibile

### **Utenze Domestiche**

Il rifiuto deve essere conferito in modo differenziato all'interno delle isole interrate posizionate presso le isole ecologiche appositamente realizzate. Per le zone servite con la raccolta di prossimità il rifiuto deve essere conferito in modo differenziato all'interno dei contenitori previsti per la frazione vetro, mentre per la frazione plastica e metalli il conferimento dovrà avvenire in opportuni sacchi. La frazione cellulosica (carta e cartone) verrà esclusivamente conferita legata in pacchi, confezionata in cartoni o sacchi di carta.

I sacchi o pacchi conferiti per la raccolta della plastica e metalli e della frazione cellulosica quando effettuata a domicilio devono essere di peso complessivo non superiore ai 20 kg.

### **Utenze non Domestiche**

Il rifiuto deve essere conferito in modo differenziato in contenitori personalizzati posizionati di norma in aree private o, in caso di necessità, in aree pubbliche adibite all'apposito servizio. In quest'ultimo caso i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura per garantire il conferimento personalizzato delle utenze NON domestiche ad essi allacciate.

Piccole attività economiche con limitata produzione di rifiuto secco riciclabile assimilabile alla produzione domestica per le quali non è giustificabile economicamente e operativamente l'attivazione del servizio personalizzato, possono conferire il rifiuto nelle isole ecologiche.

La raccolta della plastica estesa è effettuata a domicilio con sacchi trasparenti o contenitori a svuotamento meccanizzato di adeguata volumetria. In caso di conferimento in sacchi il di peso complessivo non deve essere superiore ai 20 kg.

Per la raccolta del cartone, il Servizio è effettuato a domicilio sfuso o contenitori a svuotamento meccanizzato di adeguata volumetria. I cartoni appiattiti dovranno essere introdotti in uno o piu' cartoni piu' grande/i, e posizionati in modo ordinato in prossimità del domicilio o dell'utenza produttrice senza arrecare intralcio alle persone o alla viabilità. Il peso complessivo di ciascun cartone se conferito senza contenitore non deve superare il 20 kg.

Il volume massimo conferibile senza contenitori a svuotamento meccanizzato ammonta a 300 lt. per conferimento.

### **Modalità per il conferimento del rifiuto organico di cucina**

Il servizio per la raccolta del rifiuto organico é attivato obbligatoriamente per tutti i grandi utenti/contruibuenti NON domestici/esercizi pubblici, alberghi, ristoranti, pizzerie ortofrutta negozi di alimentari bar, etc., che producono scarti alimentari assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani.

Sono allacciati obbligatoriamente al servizio gli utenti/contribuenti domestici che NON dichiararono al Comune di compostare in proprio gli scarti alimentari.

Il rifiuto organico deve essere raccolto con sacchetti a perdere di tipo e colore indicati dal gestore in accordo con l'amministrazione comunale.

La pulizia e l'igienizzazione dei soli cassonetti dedicati alle utenze domestiche è curata direttamente dal gestore secondo un programma definito annualmente. .

La pulizia e l'igienizzazione dei cassonetti in dotazione alle utenze non domestiche, è a carico degli stessi, i costi dei servizi di lavaggio dei contenitori sono sostenuti dalle utenze richiedenti.

Per le utenze non domestiche che producono direttamente o indirettamente rifiuto organico durante lo svolgimento della propria attività. il servizio è obbligatorio senza possibilità di esonero in quanto la particolare composizione merceologica del rifiuto organico non consente un'ottimale pratica del compostaggio in proprio. E' inoltre vietato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge utilizzare gli scarti organici per la alimentazione di animali da allevamento.

### **Modalità per il conferimento del rifiuto verde del giardino/orto al servizio pubblico**

Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi prodotti sul territorio comunale è un servizio comunale per tutti gli utenti/contribuenti che non possono riutilizzare tali rifiuti completamente o in parte con la pratica del compostaggio domestico ed intendono conferirli al servizio pubblico. L'utente/contribuyente può richiedere l'attivazione del servizio di asporto a domicilio, dotandosi a proprie spese di idonei cassonetti personalizzati con transponder per l'identificazione forniti esclusivamente dal Gestore.

I rifiuti verranno conferiti sfusi dai cittadini o all'interno dei contenitori carrellati da 240 lt oppure come ramaglie legate in fasci. E' ammesso il conferimento di massimo un sacco o una fascina (legato e di diametro non superiore a cm 50 e lunghezza massima pari a ml 1,2) oltre al contenuto del contenitore (erba, cespugli, fiori e piante, ramaglie e patate). Non dovranno essere conferiti i rifiuti inquinati da materiale estraneo (es buste di plastica) .

In ogni caso Non potranno essere raccolti manualmente, in conformità con quanto previsto dalla L. 626/94, sacchi di peso superiore ai 20 kg, in caso di conferimento da parte dell'utenza di sacchi pesanti, è fatto obbligo al Gestore di lasciare apposito avviso.

Le quantità eccedenti saranno soggette a specifici addebiti su richiesta dell'utente/contribuente.

E' fatta salva la possibilità di conferire all'Ecocentro.

E' vietato inoltre mescolare i rifiuti verdi con qualsiasi altro tipo di rifiuto ed in particolare con sassi, ghiaia, vetro, materiali ferrosi etc. che possono procurare danni agli operatori addetti alla raccolta ed alle attrezzature utilizzate per la triturazione ed il riciclaggio.

Per consentire le normali operazioni di svuotamento dei contenitori personalizzati, gli utenti/contribuente devono collocare i medesimi nel giorno prestabilito dal piano comunale per la raccolta in prossimità della propria abitazione sul suolo pubblico, così da agevolare le operazioni di caricamento e svuotamento da parte del personale addetto. Per lo svuotamento i contenitori devono essere collocati in modo tale da non ostacolare o rendere pericoloso il transito veicolare e pedonale. Tutti i contenitori devono essere accessibili agli operatori e/o agli automezzi utilizzati per il servizio di asporto.

Dopo lo svuotamento i contenitori devono essere riportati al piu' presto a cura degli assegnatari, e comunque non oltre le ore 21 dello stesso giorno all'interno della proprietà privata.

Il servizio è predisposto anche per la raccolta, a domicilio, su prenotazione per rifiuti verdi ingombranti quali ramaglie, arbusti, potatura di cespugli.

### **Modalità per il conferimento degli indumenti usati e prodotti tessili**

Gli indumenti usati devono essere conferiti nei contenitori specifici ubicati nel territorio Comunale o presso l'Ecocentro. Il conferimento è a cura dell'utente/contribuente secondo le modalità indicate sugli appositi contenitori e comunque il materiale deve essere depositato in sacchi o buste chiuse di plastica, privi di qualsiasi altra sostanza inquinante o di rifiuti di altra tipologia merceologica.

Sono raccolti abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, coperte, tende e scarpe appaiate in buono stato.

### **Modalità per il conferimento a domicilio per le utenze domestiche dei rifiuti Ingombranti, beni durevoli e rifiuti verdi ingombranti**

I rifiuti Ingombranti, beni durevoli e rifiuti verdi ingombranti sono di norma conferiti all'Ecocentro.

È istituito un servizio a domicilio a seguito di richiesta dell'utente/contribuente. Il servizio prevede una tariffa per il ritiro di una quantità massima prestabilita pari a 4 pezzi o 1,5 mc. In caso di superamento di tale quantità si procede con l'addebito del doppio della tariffa. Se le quantità conferite eccedono gli 8 pz o 3 mc si procede con l'asporto previa accettazione di un preventivo ad hoc da parte dell'utente/contribuente conferente.

A titolo esemplificativo un pezzo è definito come segue: materasso, rete, frigorifero, tv, computer, monitor, videoregistratore, lavatrice, lavastoviglie, congelatore, stampante, lavandini, bidet, armadio comprensivo di ante e cassetti, per materiali sfusi es., piccola elettronica, pentole, materiale proveniente da piccole demolizioni, giocattoli ingombranti di medio piccole dimensioni si farà riferimento alla quantificazione in mc. Il materiale proveniente dalle demolizioni o comunque materiale pesante deve essere conferito in contenitori del peso non superiore a 20 kg.

I produttori dei rifiuti di cui al presente articolo devono conferire gli stessi, preventivamente separati nelle diverse tipologie di rifiuto.

I produttori dei rifiuti ingombranti devono conferire gli stessi preventivamente smontati e/o ridotti di volume e separati nelle diverse tipologie di rifiuto quali ferro, legno trattato, plastica.

I beni durevoli devono essere conferiti integri al servizio pubblico senza essere smontati. E' assolutamente vietato rompere le tubazioni dei circuiti per gli impianti di refrigerazione disperdendo il gas contenuto nell'ambiente e/o disperdere eventuali oli di motore in essi contenuti e/o rompere i tubi catodici dei televisori.

Il conferimento e l'asporto devono avvenire nell'ora e nel giorno concordato con la ditta incaricata del servizio.

L'utente/contribuente dovrà conferire il rifiuto a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione. Il deposito provvisorio del rifiuto è consentito dalla sera prima del giorno previsto di raccolta.

Per motivi di igiene e di salute pubblica e per la tutela del personale addetto al servizio, il gestore può richiedere l'adempimento di determinate condizioni prima di prendere in consegna i rifiuti domestici. In particolare può essere richiesta una disinfezione e disinfestazione di tali rifiuti oppure la riduzione del loro volume. Qualora tali condizioni non sono rispettate il Gestore si sostituisce ai cittadini inadempienti addebitando loro i relativi oneri.

La frequenza del servizio è mensile. I rivenditori dei beni durevoli possono provvedere alla gestione dei beni durevoli in loro possesso mediante conferimento ai centri di raccolta, piattaforme di filiera, anche tramite i servizi messi a disposizione dal Gestore, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore.

#### **Art. 42 bis Modalità di conferimento per utenti/contribuenti con difficoltà motorie**

Gli utenti/contribuenti con difficoltà motorie impossibilitati a raggiungere le strutture multiutenza per il conferimento dei rifiuti prodotti, il Comune - d'intesa con il concessionario - potrà individuare diverse e più opportune modalità di raccolta rispetto a quanto previsto dall'art. 42 del presente Regolamento.

Spetta alla Giunta Comunale disciplinare, in accordo con il concessionario:

- Le diverse modalità operative della raccolta a favore di tali categorie di utenti/contribuenti.
- I requisiti per poter fruire di modalità di raccolta differenziate
- Le modalità di finanziamento di eventuali maggiori spese.

#### **Art. 43 Disposizioni relative alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati**

Il servizio introduce un modello gestionale ed organizzativo opportunamente integrato con tecnologie di identificazione elettronica degli utenti/contribuenti e pesatura dei rifiuti conferiti dalle utenze dotate di tessera magnetica di riconoscimento prima di inviarli allo smaltimento. Sono utilizzati a tale scopo attrezzature e strumenti che consentono di rilevare direttamente mediante un sistema di identificazione e pesatura o indirettamente attraverso il conteggio del nr. di pezzi, dei mc conferiti la produzione puntuale di rifiuti avviati a smaltimento conferiti dall'utente/contribuente al servizio pubblico.

E' fatto obbligo al gestore di pesare o far pesare ogni automezzo preso gli impianti di destinazione. Il Gestore dovrà presentare all'amministrazione specifico report che con suddivisione almeno mensile rendiconti i pesi di rifiuto rilevato raggruppati per CER (Codice Europeo del Rifiuto) e per impianto di destinazione.

I dati raccolti suddivisi nei diversi servizi organizzati per le varie utenze e nei diversi materiali raccolti sono finalizzati al monitoraggio e al controllo prestazionale dei servizi introdotti nonché all'applicazione tariffaria ai sensi di legge.

L'utente/contribuente ordinario è identificato con una tessera magnetica di riconoscimento dotata di transponder ed è così abilitato a conferire i propri rifiuti residui nel presscontainer, sistema multiutenza.

#### **Art. 44 Posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata e autorizzazione all'accesso presso aree private**

Il Comune in accordo con il gestore, determina il posizionamento stabile e/o provvisorio dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso, nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada, il posizionamento riguarda:

- le isole ecologiche per la raccolta differenziata;
- i sistemi multiutenza (presscontainer);
- i cassonetti per il conferimento del rifiuto organico integrativi rispetto a quelli posizionati nelle isole ecologiche
- la raccolta dei farmaci, pile presso farmacie, negozi ecc;
- la raccolta degli accessori per l'informatica presso attività commerciali, industriali e di servizi, scuole e locali pubblici.

Qualora il posizionamento avvenga in adempimento alle modalità di raccolta stabilite e in accordo con i proprietari su aree private non di pubblico accesso, il Gestore ha diritto all'accesso alla proprietà privata, al fine di poter effettuare il servizio. L'utente/contribuente deve altresì posizionare il contenitore in un punto ben definito in modo tale da dimostrare inequivocabilmente la volontà di voler usufruire del servizio di raccolta.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.

Nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore, in accordo con il Comune, ritenga necessario, per la miglior funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Qualora, per motivi logistici ed operativi, il posizionamento dei contenitori per le sole operazioni di svuotamento avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo devono consentire l'accesso e il transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Anche in questo caso l'utente/contribuente deve posizionare il/i contenitore/i in un punto di conferimento prestabilito e concordato con il Comune e il Gestore del servizio in modo tale da dimostrare inequivocabilmente la volontà di voler fruire del Servizio di raccolta.

#### **Art. 45 - Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta**

Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

I mezzi e i contenitori per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; dovranno inoltre rispettare il decoro dei luoghi.

Qualora gli addetti alla raccolta rilevino conferimenti difformi a quanto previsto nel presente regolamento, una volta raccolto il rifiuto sono tenuti ad informare l'utente/contribuente, tramite l'apposizione di un biglietto informativo o simile, nel caso in cui l'evento si ripetesse, l'utente/contribuente sarà sanzionato per abbandono di rifiuti.

La pulizia dei contenitori del servizio di raccolta domiciliare e dei luoghi sui quali gli stessi sono posti spetta ai rispettivi utilizzatori che devono adottare modalità e strumenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori del servizio. Nei casi in cui vengano utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utilizzatori (cassonetti, benne o cassoni) il gestore ne provvede alla corretta pulizia e disinfezione. E' in ogni caso vietato l'imbrattamento dei contenitori, pubblici o privati, in quanto esposti o l'affissione su di essi di manifesti o simili.

#### **Art. 46 - Gestione dei rifiuti urbani particolari**

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente, è vietato conferire i rifiuti urbani particolari di cui all'art. 37 "Rifiuti Domestici" nei contenitori o sacchi destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani. La raccolta differenziata di tali rifiuti è organizzata con appositi contenitori dislocati sul territorio comunale e/o presso l'ecocentro.

I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari considerata la peculiarità degli stessi.

#### **Art. 47 - Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)**

Il Comune consente e favorisce la pratica dell'autotrattamento della frazione organica umida e verde dei rifiuti urbani domestici (compostaggio domestico). Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sui rifiuti prodotti dall'utente/contribuente ed in terreno adiacente all'abitazione. I prodotti di risulta possono essere utilizzati dall'utente/contribuente solo in prossimità dell'abitazione.

Gli utenti/contribuenti che presentano formale dichiarazione utilizzando gli appositi moduli e secondo le modalità previste dal Comune e dal Gestore, hanno diritto alla riduzione di cui all'articolo 25 comma 4 "Agevolazioni e Riduzioni".

Il compostaggio può essere effettuato utilizzando diverse metodologie quali:

- il cumulo e/o contenitori aerati autocostruiti purché riparati dalla pioggia con teloni traspiranti tessuto non tessuto o con coperchi;

- composte che consentono di compostare in modo ottimale il rifiuto organico da cucina e quello verde del giardino. Su richiesta il gestore può fornire il composte all'utente/contribuente addebitando i relativi costi, secondo le modalità prestabilite;

- attraverso la realizzazione di un buca di dimensioni indicative: profondità 40 cm e con le dimensioni di cm 150 x cm 150.

I punti sulla proprietà privata dove viene effettuato il compostaggio devono essere ubicati in una posizione tale da non recare disturbo ai vicini e comunque preferibilmente ad una distanza non inferiore ai due metri dal confine.

Il compostaggio deve essere effettuato a regola d'arte. In particolare durante la fase di compostaggio si deve:

- a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare garantendo un buon equilibrio tra gli scarti umidi quali erba, scarti di cucina con quelli più secchi quali rami legni di piccole dimensioni provenienti dalle potature, foglie secche.

- b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico della biomassa;

- c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost finalizzata ad un successivo utilizzo agronomico dello stesso sul terreno di proprietà.

In ogni caso il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori sgradevoli. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Il gestore individua le tecniche di compostaggio consentite ed effettua i relativi controlli.

#### **Art. 48 - Ecocentro**

L'ecocentro è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti costituito da una area adibita al ricevimento dei rifiuti urbani direttamente dagli utenti/contribuenti. L'ecocentro è opportunamente recintato e custodito, ed è accessibile al pubblico in orari prestabiliti.

Il Comune garantisce la presenza di uno o più ecocentri a disposizione delle utenze nel territorio comunale o anche al di fuori dello stesso, purché in area limitrofa facilmente accessibile. L'accesso alla struttura è garantito a tutte le utenze domestiche del comune, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. In base alla disponibilità della struttura, possono essere autorizzate ad accedere all'ecocentro anche le utenze non domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il gestore, in accordo con il Comune può stabilire, per alcuni servizi, un addebito calcolato in relazione al costo dei servizi stessi.

Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate dell'ecocentro, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.

L'ecocentro è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno dell'ecocentro il gestore può eseguire attività di cernita, suddivisione o pretrattamento del rifiuto conferito, allo scopo di consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di rifiuto.

Gli utenti/contribuenti del servizio possono accedere all'ecocentro e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro. Sono assolutamente vietati:

- il conferimento all'ecocentro di rifiuto non differenziato;
- il conferimento di rifiuto al di fuori dei contenitori adibiti;

- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri.

#### **Art. 49 - Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto**

I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso. Il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito. Responsabile dell'espletamento del servizio nei confronti del Comune è il gestore.

Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di smaltimento, il Comune può disporre l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, nei quali i rifiuti vengano provvisoriamente stoccati in appositi container, oppure riversati direttamente nei mezzi con compattatore.

#### **Art. 50 - Destinazione dei rifiuti raccolti**

Il trattamento dei rifiuti urbani conferiti al servizio avviene a cura del gestore presso la discarica in esercizio individuata dall'autorità d'ambito, o altri impianti autorizzati a norma di legge. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

#### **Art. 51 - Associazioni di volontariato**

Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono essere autorizzate alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 52 - Campagne di sensibilizzazione informazione e controllo**

Il Gestore, in accordo con il Comune, svolge campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

Il Gestore, in accordo con il Comune, svolge iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal regolamento da parte delle utenze.

Il Gestore, di concerto con il Comune anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, delle scuole e simili, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella tutela dell'ambiente.

### **Art. 53 – Pulizia strade**

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo le zone, il calendario, le modalità ed il livello tecnico/prestazionale concordate tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore attraverso apposito contratto di servizio. Il servizio di spazzamento nelle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi è a carico del concessionario o usuario.

All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili:

- a) le strade;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle pensiline di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata, di norma in giorno feriali, manualmente o con automezzi attrezzati. Gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di sollevare polvere e ad evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore. Le operazioni di spazzamento devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

### **Art. 54 - Cestini stradali**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune anche attraverso il soggetto Gestore provvede alla installazione, manutenzione e sostituzione dei cestini stradali.

I cestini stradali sono vuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta in maniera tale da permettere il corretto conferimento da parte dell'utenza. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici o assimilati.

### **Art. 55 - Raccolta dei rifiuti abbandonati**

Il gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione degli uffici comunali. E' fatto salvo il diritto di rivalsa, nei confronti di chi sia direttamente o indirettamente responsabile dell'abbandono, per le spese sostenute.

### **Art. 56 - Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico o privata, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria specifica attività che conseguenti alla presenza dell'attività stessa. Inoltre i concessionari ed occupanti devono garantire una corretta separazione e conferimento dei materiali riciclabili e residui assimilati agli urbani provvedendo a conferire i rifiuti prodotti, secondo le modalità indicate dal gestore, negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta. I rifiuti organici devono essere conferiti di norma in sacchi chiusi di materiale approvato dal gestore. Di norma i rifiuti residui e/o i materiali riciclabili che in base all'organizzazione dei servizi devono essere conferiti in contenitori e in punti prestabiliti devono essere prima di tutto differenziati e poi disposti in modo ordinato e suddivisi per tipologia secondo le modalità impartite, all'interno dell'area assegnata. Il gestore si occupa del ritiro dei rifiuti opportunamente confezionati e la tariffa prestabilita è a copertura del servizio di ritiro.

Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico o privata, sono tenuti a dare preavviso agli uffici comunali preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, corse o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti, dopo l'uso, ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate, provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

I rifiuti dovranno essere comunque suddivisi in residui per i quali è previsto lo smaltimento, e in recuperabili privi di impurità per i quali è previsto il recupero. In coerenza con i principi generali del presente regolamento, coloro che intendono realizzare manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo, si impegnano ad adottare le necessarie misure organizzative per ridurre al minimo i rifiuti residui da smaltire.

Al termine di manifestazioni su aree pubbliche o ad uso pubblico il servizio di spazzamento è effettuato dal Gestore.

Il gestore può richiedere, con il consenso del Comune, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

#### **Art. 57 - Aree di sosta nomadi**

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Il relativo addebito è calcolato con i criteri dell'art. 23 "Produzione di rifiuti particolare o servizi non compresi" ed è dovuto anche nel caso di occupazione abusiva. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

#### **Art. 58 - Gestione dei rifiuti cimiteriali**

Ai sensi del precedente art. 40 "Rifiuti cimiteriali" per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:

- raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
- confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno. Il trasporto deve avvenire con

idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine dei servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

## **TITOLO V – NORME GENERALI PER LA PULIZIA E IL DECORO DEL TERRITORIO**

### **Art. 59 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni ineditati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti da parte dei relativi proprietari, amministratori o di chi ne abbia disponibilità.

I terreni non edificati prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono essere conservati puliti ed ordinati da parte dei relativi proprietari o di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono, se necessario, provvedere i terreni di recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitarne l'inquinamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi precedenti, con ordinanza sarà intima la pulizia e/o la sistemazione delle aree o fabbricati. Nel caso di inottemperanza dell'ordinanza, il Comune ne provvede direttamente rimettendo i costi ai soggetti inadempienti.

### **Art. 60 - Aree pubbliche occupate da esercizi**

I gestori di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, devono tenere pulita l'area assegnata, provvedendo, fra l'altro, a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. E' vietato, nell'effettuare la pulizia della propria area, imbrattare o sporcare le aree limitrofe.

### **Art. 61 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali**

Il soggetto che effettua operazioni di carico e scarico e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte sono solidalmente responsabili, una volta ultimate, della pulizia delle aree interessate. Quando l'imbrattamento del suolo sia dovuto all'accidentale spargimento di materiale trasportato, il trasportatore è tenuto ad effettuare immediatamente la pulizia.

In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai commi precedenti, provvede alla pulizia il gestore, con diritto di rivalsa sui soggetti responsabili.

### **Art. 62 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata**

In caso di neve o ghiaccio, a chi occupa o conduce gli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nelle strade pubbliche o di uso pubblico.

### **Art. 63 – Gestione di fossi e canali**

Ai proprietari di fossi e/o canali, o loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscono, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

I fossi o scoli di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno due volte all'anno e occorrendo, più volte a cura e spese dei proprietari e/o conduttori degli immobili.

Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori di beni immobili di sopprimere fossi, scoli, canali.

## TITOLO VI – ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO

### **Art. 64 - Controlli ed accertamenti**

(Comma 1 soppresso)

Il Comune può, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale, assegnando al personale del gestore parte delle funzioni di controllo spettanti alla polizia locale.

In ogni caso, il gestore può effettuare controlli sui conferimenti degli utenti/contribuenti. Il gestore verifica l'identità delle utenze conferenti attraverso l'esibizione della tessera magnetica di riconoscimento consegnata ad ogni utente/contribuente successivamente alla denuncia. L'utente/contribuente è tenuto ad esibire la tessera magnetica di riconoscimento a semplice richiesta del gestore che deve opportunamente qualificarsi.

Il gestore comunica tempestivamente all'autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge o di regolamento di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e ove ne abbia competenza rileva il relativo verbale.

### **Art. 65 – (soppresso)**

### **Art. 66 - Sanzioni**

In caso di omesso, parziale o tardivo versamento della tariffa alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 per ogni altra violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Nella determinazione dell'importo della sanzione si tiene conto, oltre che dei criteri fissati dalla legge 689/1981, dell'importo della tariffa o della maggiore tariffa accertata, nonché di precedenti violazioni commesse dall'utente/contribuente.

### **Art. 67 - Autotutela**

Il Comune e il gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

### **Art. 68 - Tributo ambientale**

Ai sensi dell'art. 49 comma 17 del D.LGS. 22/1997, sulla tariffa di igiene ambientale viene applicato, a cura del gestore, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.LGS. 504/1992. Il tributo non viene calcolato sui servizi dedicati erogati ai sensi dell'art. 17 comma 4 in quanto non inclusi nella tariffa di igiene ambientale.

Il gestore versa alla Provincia il tributo ambientale riscosso, detratto delle commissioni e dei compensi di riscossione, nei termini e secondo le modalità previste dalla legge o concordati con la Provincia stessa.

### **Art. 69 - Entrata in vigore**

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2006.

Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti comunali.

- Regolamento TARSU approvato con delibera di consiglio comunale n.4 del 25.01.2000
- Regolamento Comunale "per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati" approvato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 27/04/2004
- Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 25.05.1998 "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche".

E' inoltre abrogata ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento.

### **Art. 70 - Norme transitorie**

In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore del presente regolamento;
- il gestore provvede d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare dell'utenza TARSU o, in assenza, al titolare della scheda famiglia anagrafica;
- è fatto obbligo ai soggetti passivi non residenti di presentare la denuncia di iscrizione nelle modalità di cui all'art. 27 entro il 30 giugno dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
- Per le utenze non domestiche si considerano valide le attribuzioni delle distinte categorie effettuate in regime TARSU aventi riguardo per la effettiva destinazione d'uso anche su porzioni limitate della stessa unita immobiliare.

## ALLEGATO A – Lista dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), del DPR 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner (art. 39, comma 1, L. 146/1994);
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato);
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.